

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4137 del 02/08/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - REVISIONE DETERMINAZIONE N. 3456/2017 INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. RONCO IN LOCALITÀ GHIBULLO DEL COMUNE DI RAVENNA CON RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - CONFICONI E MELFI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4298 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - REVISIONE DETERMINAZIONE N. 3456/2017 INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. RONCO IN LOCALITÀ Ghibullo DEL COMUNE DI RAVENNA CON RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - CONFICONI E MELFI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 112/1998, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 31 del 21.02.2001, inerenti alla gestione del demanio idrico da parte delle Regioni a decorrere da tale data;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 3261 del 18.04.2001, con la quale è stato attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo competenti per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico a decorrere dal 21.02.2001;
- la D.G.R. n. 1260 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 2132 del 21.12.2009 con cui si è proceduto alla riorganizzazione dei Servizi della Difesa del Suolo e all'istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del

21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaes sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3456 del 03.07.2017 con la quale veniva quantificato in € 2.015,00 l'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 31.12.2017 per l'utilizzo senza concessione di area demaniale situata in argine sinistro del fiume Ronco, in località Ghibullo del comune di Ravenna, mediante una rampa carrabile di collegamento fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno confinante al piede, censito al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, al Foglio 236, particella 17, di proprietà di Conficoni Vanessa, C.F. CNFVSS72M64D704H, e Melfi Giuseppe, C.F. MLFGPP71P04A944A, indicati nel verbale di accertamento di illecito amministrativo PG.2014.0284300 del 04.08.2014;

PRESO ATTO che, a seguito della trasmissione del provvedimento 3456/2017 ai destinatari di cui sopra con nota del 06.07.2017-PGRA.2017.9340 ricevuta come da documentazione conservata da questa Struttura, questi, a mezzo dello Studio Legale Avv. Giangiorgio Plenario, hanno inviato lo scritto, registrato a PGRA.2017.9858 del 19.07.2017, con il quale hanno comunicato che l'immobile sopra citato interessato dal presente procedimento è stato da loro acquistato con l'atto notarile del 29.10.2003, repertorio n. 20.684, raccolta n. 10.799, allegato allo scritto medesimo, e che vantaggi ed oneri sono a loro favore e a loro carico dalla data di acquisto come da art. 5 di tale rogito;

DATO CONTO che sulla base di ciò con il suddetto scritto si chiede il ricalcolo della quantificazione dell'indennizzo a far data dal 29.10.2003;

PRESO ATTO che attualmente non è pervenuta istanza per la concessione dell'area demaniale utilizzata

VISTE le disposizioni in materia:

- la L.R. 22.12.2009 n. 24 e s.m., Legge finanziaria regionale, e, in particolare, l'art. 51, comma 2, il quale, in merito alla quantificazione dell'indennizzo per uso del demanio idrico in assenza di concessione, stabilisce una maggiorazione del 20% dell'importo del canone calcolato sulla base della normativa prevista;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7, "Disposizioni in materia ambientale.

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", capo II, sezione I, articoli 13 e seguenti che contengono disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e, in particolare, l'art. 20 che prevede i criteri per la determinazione del canone annuo di concessione;

- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04" che, riguardo alle rampe carrabili, qualora esse rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà, ha disposto una riduzione del canone annuo dovuto da 125,00, previsto dalla L.R. 7/2004, a euro 75,00 euro;
- la L.R. 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" che, all'art 8, comma 1, dispone che i canoni demaniali sono dovuti entro il 31 marzo;

TENUTO CONTO che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2004, in attuazione della citata determinazione n. 3261/2001, il canone annuo applicabile è quello che era stato determinato dalle Amministrazioni Statali sulla base dei criteri all'epoca esistenti in € 123,95;

CONSTATATO che in applicazione della su illustrata disciplina l'indennizzo annuo è quantificato rispettivamente in € 148,74 (canone annuo ricognitorio di € 123,95 aumentato del 20%) per il periodo anteriore alla L.R. 7/2004 ossia dal 21.01.2001 al 29.04.2004, in € 150,00 (canone annuo di € 125,00 aumentato del 20%) per il periodo in vigenza della L.R. 7/2004 ossia dal 30.04.2004 al 28.06.2009, in € 90,00 (canone annuo di € 75,00 aumentato del 20%) a seguito della riduzione apportata dalla D.G.R. 913/2009 per il periodo dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

APPURATO che, sulla base dei canoni annui sopra indicati con l'aggiunta del 20% e in considerazione della data del rogito notarile di acquisto, l'indennizzo dovuto è di 75,00 dal 29.10.2003 al 29.04.2004, di € 775,00 dal 30.04.2004 al 28.06.2009, di € 766,00 dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

RITENUTO pertanto, rispetto a quanto contenuto nella propria determinazione 3456/2017, di accertare e ricalcolare in € 1.616,00 l'importo dell'indennizzo dovuto per utilizzo area demaniale senza concessione dal 29.10.2003 al 31.12.2017, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che la determinazione n. 3456 del 03.07.2017 è rivista dal presente provvedimento come segue;
2. di accertare e quantificare in € 1.616,00 l'importo dell'indennizzo dovuto dal 29.10.2003 al 31.12.2017 per l'utilizzo in assenza di concessione di area demaniale del fiume Ronco, in località Ghibullo del comune di Ravenna, censita nel Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, al Foglio 236, particella 18, mediante una rampa carrabile di collegamento, unico accesso, fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno privato confinante al piede identificato al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna al Foglio 236, particella 17, di proprietà di Conficoni Vanessa, C.F. CNFVSS72M64D704H, e Melfi Giuseppe, C.F. MLFGPP71P04A944A, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;
3. di richiedere ai suddetti Conficoni Vanessa e Melfi Giuseppe, il pagamento della somma di € 1.616,00 nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto sul C/C postale 1018766707 (attraverso un bollettino o con bonifico IBAN IT25R0760102400001018766707), intestato a Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni demanio IDR STB 453, con causale "indennizzo per utilizzo area demaniale rampa f. Ronco 29.10.2003-31.12.2017";
4. di avvertire che in caso di mancato pagamento della somma sopra specificata entro il termine assegnato sarà attivato il procedimento per la riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;
5. di trasmettere agli interessati il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di Arpae;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
8. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.